

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo di intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1º aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall'organismo di intervento italiano.
- (2) Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento⁽²⁾. Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.
- (3) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.
- (4) L'organismo di intervento italiano deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo di intervento italiano mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 74 300,8 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1º aprile 2005 e il 30 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).

Articolo 2

1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo di intervento italiano redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

— 9 e 23 novembre 2005,

— 7 e 21 dicembre 2005.

2. Le offerte debbono essere presentate all'organismo di intervento italiano:

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura
Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool
Via Torino, 45
00185 Roma
Tél. (39) 06 49499558
Fax (39) 06 49499761.